

Pubblicato il 23/02/2017

N. 00308/2017 REG.PROV.CAU.
N. 05151/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5151 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Giuseppe Lanna, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Speranza C.F. SPRMHL64L21F839S, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Firenze 32;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici – alla via A. Diaz, 11 – domiciliario ope legis;

nei confronti di

Monica Di Gioia, Simona Femiano non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

A) quanto al ricorso principale

- del decreto del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania

prot. MIUR AOODRCA REGISTRO UFFICIALE n. 0012852 del 06.09.2016, di approvazione della graduatoria definitiva generale di merito del concorso indetto con DDG n. 107 del 23.02.2016, per 37 posti per la Regione Campania, relativa alla classe di concorso Scuola Secondaria di I grado - posti sostegno;

- della graduatoria definitiva di merito del concorso indetto con DDG n. 107 del 23.02.2016, nella parte in cui tale graduatoria non contempla il nominativo del prof. Lanna Giuseppe;

- dei verbali di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicati, con cui la commissione giudicatrice per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, per la classe ADMM, scuola secondaria di primo grado, posto sostegno, ha valutato le prove ed i titoli, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del predetto DDG 107 del 23.02.2016, del professore Giuseppe Lanna;

- di ogni ulteriore atto, ancorché non cognito, connesso e/o presupposto;

B) quanto ai motivi aggiunti

- del decreto del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania n. 16310 del 17.11.2016 di pubblicazione dell'elenco alfabetico dei candidati che hanno superato le prove concorsuali.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intime;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017 il dott.

Umberto Maiello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la parte ricorrente contesta il punteggio che le è stato attribuito per i titoli presentati nell'ambito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente nella scuola secondaria, indetto con D.M. 106 del 2016 – classe di concorso Scuola Secondaria di I grado - posti sostegno;

Ritenuto, ad una prima delibazione tipica della fase cautelare, che il ricorso appare assistito da *fumus boni iuris* in ordine alla non corretta valutazione, da parte dell'Amministrazione, di alcuni dei titoli dichiarati, come analiticamente indicati nell'atto di gravame, con grave nocumento della parte ricorrente ai fini della corretta collocazione nella graduatoria finale e dell'assegnazione della cattedra (in particolare, la parte ricorrente lamenta il mancato riconoscimento di punti 12 in relazione ai titoli allegati, quali esposti in dettaglio nell'atto di gravame, punteggio aggiuntivo che, unitamente a quello conseguito per la prova scritta (29,40) e orale (68,40) le consentirebbe di graduarsi alla 15^a posizione della graduatoria);

Ritenuto che, ai fini di cui sopra, l'Amministrazione dovrà procedere ad una analitica rivalutazione dei titoli in contestazione, vieppiù alla stregua del verbale di rettifica della commissione esaminatrice depositato il 16.1.2017, dal quale si evince il riconoscimento del punteggio di 80,40, non confluito però negli atti della direzione regionale;

Considerato che parte ricorrente risulta aver notificato il gravame proposto ad alcuni soltanto dei controinteressati e che occorre integrare il contraddittorio nei confronti degli altri soggetti in capo ai quali l'approvazione delle graduatorie impugnate ha consolidato situazioni confliggenti di interesse protetto ed attuale, suscettibili di essere lese dall'eventuale accoglimento del predetto gravame;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati – da

individuarsi nei candidati che, in caso di accoglimento del ricorso, sarebbero superati in graduatoria dalla parte ricorrente – la notifica individuale può assumere i caratteri di particolare difficoltà ai sensi del combinato disposto degli artt. 41 co. 4 e 49 co. 3 c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare - alternativamente alla notifica individuale - la notifica per pubblici proclami, secondo le modalità di seguito precisate;

Atteso che l'art. 52 del codice del processo amministrativo prevede che “il presidente può autorizzare la notificazione del ricorso o di provvedimenti anche direttamente dal difensore con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Ritenuto che la norma sia applicabile anche alle ipotesi in cui vi sia la necessità di integrare il contraddittorio a mezzo di notificazione per pubblici proclami consentendo al giudice adito di ordinare la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (in giurisprudenza, v., tra le altre, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I ter, ordinanza n. 07680/2015 nonché il numerosi precedenti di questa sezione);

Considerato che al fine di rendere effettiva la probabilità di fatto di una reale cognizione del ricorso per i soggetti controinteressati non appare necessaria la pubblicazione, in Gazzetta Ufficiale, dell'intero contenuto del ricorso e delle sue conclusioni;

Ritenuto, pertanto, di determinare le seguenti modalità per l'effettuazione della notifica per pubblici proclami:

- nella parte seconda della Gazzetta Ufficiale andranno inserite, a cura di parte ricorrente, le seguenti indicazioni: (I) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del procedimento, (II) il nome della parte ricorrente, (III) gli estremi del ricorso, del provvedimento

impugnato, (IV) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del tribunale amministrativo regionale competente, (V) l'indicazione che il testo integrale del ricorso può essere consultato sul sito internet dell'amministrazione competente (VI) l'indicazione nominativa dei soggetti controinteressati; - l'Amministrazione avrà obbligo di pubblicare, previa consegna del ricorso e dell'elenco dei controinteressati a cura di parte ricorrente sul supporto (cartaceo o informatico) indicato dall'amministrazione stessa, sul proprio sito il testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza della Quarta Sezione del TAR Campania individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

- l'Amministrazione non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, il ricorso e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso nonché le notizie e gli atti, relativi alla presente controversia;

- l'amministrazione dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione nel sito del ricorso e dell'elenco integrati dall'avviso.

- la medesima Amministrazione dovrà inoltre curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale è stato pubblicato il ricorso e l'elenco integrati dall'avviso;

- in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, la Sezione ritiene di poter fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dall'amministrazione medesima, in € 30,00 (euro trenta) per l'attività di

pubblicazione del ricorso sul sito.

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla pubblica udienza del 5.7.2017, con condanna della parte resistente alle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), sede di Napoli, pronunciandosi sulla domanda cautelare in epigrafe:

-) accoglie l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
-) ordina al M.I.U.R., in persona del direttore generale pro – tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, o suo delegato, di depositare almeno 30 giorni prima dell'udienza di discussione la scheda e il verbale di valutazione dei titoli fatti valere dalla parte ricorrente in sede concorsuale;
-) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo quanto indicato in parte motiva;
-) condanna l'Amministrazione intimata al pagamento delle spese della presente fase cautelare in favore della parte ricorrente che liquida in euro 500,00;
-) fissa per la trattazione nel merito del ricorso l'udienza pubblica del 5.7.2017;

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle

parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2017
con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere, Estensore

Maria Barbara Cavallo, Consigliere

L'ESTENSORE
Umberto Maiello

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO